



Deliberazione n. 189/2016/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 27 luglio 2016, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria



degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 3 settembre 2015, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione con i relativi questionari, ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione; esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Petrosino sul rendiconto dell'esercizio 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 189/2016/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria dell'ente depositata il 26 luglio 2016;

udito il relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

udito in rappresentanza dell'ente il rag. Dorotea Giacalone, Responsabile del settore finanziario;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.




La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la




cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “*si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)*”, onde “*prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione, esaminata la relazione redatta dall’organo di revisione del Comune di Petrosino, ha rilevato le seguenti criticità:

- 1.- il ritardo nell’approvazione del rendiconto (delibera n. 47 del 10 settembre 2015) rispetto al termine di cui all’art. 227, comma 2, del TUEL;
- 2.- il superamento da parte dell’ente dei parametri di deficitarietà n. 2, 3, 4 e 9, di cui al D.M. 18/02/2013:
 - parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica 57,56%);
 - parametro n. 3: ammontare dei residui attivi, di cui al titolo I e al titolo III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, superiore al 65% rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (percentuale specifica 112,44%);
 - parametro 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (percentuale specifica 101,31%);



-parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (percentuale specifica: 17,14%);

3.- la mancata resa del conto da parte di due agenti contabili (vds. pag. 29 della relazione dell'organo di revisione, prot. CdC n. 9314 del 5/11/2015) e la mancata effettuazione dei controlli da parte dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 233 del TUEL (punto 4 dell'allegato "nota del revisore"); in particolare, nel "referto" del 21 marzo 2016, prot. n. 4533, del Collegio dei Revisori (acquisito al prot. CdC n. 3987 del 5/4/2016) si afferma che il servizio di riscossione interna (effettuato dai servizi anagrafe, trasporto scolastico e mensa) non sarebbe affidato ad agenti contabili formalmente nominati;

4.- il mancato avvio, alla data di approvazione del rendiconto, delle seguenti attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione rinviati al 2016 (punto 12, lett. b, c, d, e, f, Sezione prima del questionario, domande preliminari):

-aggiornamento dell'inventario;

-codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;

-valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;

-riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;

-ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;

5.- in merito agli equilibri di bilancio e ai risultati di cassa:

a)- in termini di flussi di cassa, un disavanzo di parte corrente di 5,8 milioni euro, al lordo di prestiti e anticipazioni (punto 1.2);

b)- un fondo cassa al 31.12.2014 pari a euro 60.821,22 rappresentato per la totalità da somme vincolate (punto 1.6.2);

c)- in merito al risultato di amministrazione, un disavanzo al 1° gennaio 2015 di euro 614.537,65, così come ricalcolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, con una quota disponibile negativa di euro 1.008.049,19 (vds. deliberazione di Giunta n. 132 del 14 settembre 2015, acquisita con prot. CdC n. 9320 del 5 novembre 2015);

d)- la mancata costituzione di un apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi per passività potenziali future (contenzioso, fidejussioni o garanzie a favore di terzi, procedimenti di esproprio, etc.) (punto 1.11.2);



e)- la mancata previsione in contabilità interna delle procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL (1.6.1.a) nonché la corrispondenza tra l'accertamento delle suddette entrate e la contestuale adozione dei connessi atti d'impegno (1.6.1.b);

f)- la mancata definizione con determinazione del responsabile finanziario della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 (punto 1.6.1.d);

g)- il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio; nel 2014 l'anticipazione complessivamente ottenuta è stata pari ad euro 1.569.365 e non è stata restituita a fine esercizio per l'importo di euro 1.079.124 (punto 1.6.4);

6.- l'assenza di entrate accertate derivanti da recupero dell'evasione tributaria, eccetto che per la Tarsu/Tares, la cui somma accertata non è stata riscossa (punto 1.8.1);

7.- in merito ai residui:

a)- la permanenza di residui attivi di anni precedenti il 2010 relativi al titolo III (euro 107.058,28) con una scarsa movimentazione nel corso del 2014 (punto 1.10.1);

b)- la non esaustività delle motivazioni sul riaccertamento ex art. 228 del TUEL dei residui al 31.12.2014, secondo quanto emerge dalla relazione dell'organo di revisione (vds. pag. 25 della citata relazione, acquisita al prot. n. 9314 del 5/11/2015);


c)- da una verifica effettuata a campione sulla regolarità delle determine settoriali da parte dell'organo di revisione è emerso che, in seguito al riaccertamento straordinario, sono stati mantenuti taluni residui passivi al 31/12/2014 privi dei requisiti per il loro mantenimento e su tali poste sono state finanziate prestazioni di servizi la cui obbligazione giuridica si è perfezionata nel dicembre 2015 ed è divenuta esigibile nello stesso periodo (vds. referto del Collegio dei Revisori, acquisito al prot. CdC n. 3987 del 5/4/2016);

d)- la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti per l'importo previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012 (punto 1.10.4.c);

e)- il notevole incremento dei residui passivi totali nel triennio 2012-2014; l'incremento percentuale registrato è pari al 49,3%, essendo passati da 7,1 milioni di euro al 31.12.2012 a oltre 10,6 milioni di euro al 31.12.2014;

8.- in merito alla tempestività dei pagamenti:

-la mancata applicazione di quanto disposto dall'art. 41 del decreto legge n. 66 del 2014 sull'individuazione, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legge n. 231 del 2002 (punto 1.14.1);



-la mancata pubblicazione sul sito *web* dell'ente del rapporto relativo alle misure organizzative adottate ai sensi dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009 (vds. relazione dell'organo di revisione, acquisita al prot. CdC n. 9314 del 5/11/2015);

-non è chiaro se, nonostante l'anticipazione concessa dalla Cassa DD.PP. per oltre 1,7 milioni di euro, vi siano debiti certi, liquidi ed esigibili rimasti inestinti alla data del 31/12/2014;

9.- in merito al contenimento delle spese (punto 1.15):

-il mancato rispetto del limite posto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 sulle spese per "*studi e consulenze*" (spesa da rendiconto 2014 pari a euro 46.223,76 rispetto al limite di spesa di euro 2.371,79) (punto 1.15.2);

-il mancato rispetto del divieto di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nonché di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia stata superiore ai limiti indicati dall'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66 del 2014 (punto 1.15.2.a);

-il mancato rispetto del limite posto dall'art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012, sulle spese per "*mobili e arredi*" (spesa da rendiconto 2014 pari a euro 23.355,66 rispetto al limite di spesa di euro 5.500) (punto 1.15.3);

-la mancata trasmissione alla Sezione regionale di controllo e/o la mancata pubblicazione sul sito *web* entro i termini previsti dal D.M. del 23 gennaio 2012 del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza allegato al rendiconto (punto 1.15.7.a);

10.- in merito agli organismi partecipati, la mancata ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 in relazione alla nota informativa da allegare al rendiconto (punto 2.2);


11.- la mancata trasmissione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come accertato dalla Sezione di controllo con deliberazione n. 61/2016/INPR;

12.- in merito alle spese per il personale:

-il mancato rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296 del 2006 (punto 6.4);

-l'effettuazione di proroghe di personale a tempo determinato di personale (punto 6.9), nonostante l'eccedenza di personale in servizio (72 unità) rispetto al numero dei posti in dotazione organica (70 unità) (punto 6.1);

-la mancata ricognizione del personale secondo quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (punto 6.8);



-la mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006 (punto 6.12.a);

-la mancata verifica dell'impossibilità di riallocare il personale in disponibilità nell'apposito elenco di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (punto 6.12.b);

-in merito alla contrattazione integrativa del personale non dirigente, la mancata adozione del piano di riorganizzazione per il contenimento della spesa di personale (punto 7.1.3) nonché la mancata valutazione delle risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL del 1999 in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti (punto 7.1.4);

13.- il mancato aggiornamento degli inventari alla chiusura dell'esercizio (punto 9), che, secondo quanto emerge dal referto del Collegio dei Revisori (acquisito al prot. CdC n. 3987 del 5/4/2016), risultano aggiornati all'anno 2011; non sarebbe individuato il consegnatario dei beni mobili;

14.- in merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali, si segnalano:

-debiti riconosciuti a fine esercizio ex art. 194 lett. a) TUEL per un importo di euro 84.358 (punti n.1.11.1 del questionario e n. 6 dell'allegato "nota del revisore");

-debiti ancora da riconoscere al 31.12.2014 per euro 2.467,95; il dato numerico indicato è parziale, poiché non prende in considerazione le passività del settore III (lavori pubblici) (punto n. 7 dell'allegato "nota del revisore");

-la presenza di passività potenziali connesse al contenzioso in cui l'ente è convenuto/resistente ovvero attore in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un importo complessivo di euro 1.291.443,18 (punto 8 allegato "nota del revisore");

-l'assenza di dati relativi al contenzioso in cui l'ente è attore/ricorrente e ai pagamenti cui l'ente sarebbe obbligato sulla base di sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi (punti 9 e 10 dell'allegato "nota del revisore").

Il Comune ha depositato una memoria il 27 luglio 2016.

La Sezione osserva che sussistono tutte le criticità che sono state oggetto di deferimento.

In ordine al primo motivo, il Comune in memoria non ha contestato il ritardo nell'approvazione del rendiconto. Il Collegio sottolinea che l'ente deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio".



In merito al secondo punto, l'amministrazione ha sostanzialmente ammesso di avere superato le soglie fissate dai seguenti parametri di cui al D.M. 18/02/2013: n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione dei titoli I e III superiore al 42 per cento rispetto alle entrate dei medesimi titoli), n. 3 (volume dei residui attivi dei titoli I e III, della gestione dei residui, superiore al 65 per cento degli accertamenti delle entrate dei titoli I e III), n. 4 (volume dei residui passivi del titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della spesa corrente) e n. 9 (anticipazioni di tesoreria non restituite superiori al 5 per cento delle entrate correnti). Il Comune ha dedotto che: a)- vi sono state difficoltà nella riscossione dei tributi degli anni pregressi e che, tuttavia, dopo l'affidamento dell'esazione a un soggetto esterno, vi è stato un incremento delle entrate; b)- in sede di riaccertamento straordinario sono stati mantenuti soltanto i residui passivi, che avevano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011; c)- l'utilizzo dell'anticipazione è stato necessario per provvedere al pagamento di debiti e per evitare il conseguente avvio di procedure esecutive da parte dei creditori; l'anticipazione, comunque, è stata rimborsata nel 2015.

Tanto premesso, la Sezione evidenzia che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, parte delle risorse di entrata siano destinate in maniera costante all'apposito fondo di svalutazione dei crediti.

Va poi aggiunto che l'ente è tenuto ad espletare in maniera puntuale le attività di accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva; inoltre, ha l'obbligo di vigilare sull'efficienza e sulla tempestività dell'esattore nel recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive.

L'amministrazione deve pure effettuare un'attenta programmazione finanziaria per impedire l'accumulo di residui passivi e il ricorso abnorme all'anticipazione di tesoreria.

In ordine al terzo motivo, riguardante gli agenti contabili, l'ente ha confermato la criticità e ha precisato che i dipendenti assegnati agli uffici dei servizi demografici, della mensa e del trasporto scolastico per mera dimenticanza non hanno presentato il conto; in memoria, nondimeno, viene affermato che tutti gli introiti sono stati sempre regolarmente versati nelle casse comunali. Il Collegio osserva che il maneggio di denaro pubblico obbliga alla resa del conto, che costituisce un adempimento infungibile e necessario in considerazione del rigore delle procedure contabili; va quindi censurata la prassi sinora seguita dall'ente.



Con riferimento al quarto punto, il Comune ha dedotto che soltanto nel corso del 2015 sono state espletate le attività propedeutiche all'armonizzazione e che l'aggiornamento dell'inventario si è concluso nel 2015; tutto ciò conferma integralmente la criticità.

In ordine al quinto motivo, l'ente ha affermato che: a)- il disavanzo di parte corrente della gestione di cassa è di euro 3.870.657 e non di euro 5.820.470, come risulta dal questionario, poiché l'anticipazione è stata più volte riutilizzata e restituita; b)- la somma di euro 60.821 relativa al fondo di cassa vincolato si riferisce a pignoramenti non ancora definitivi; c)- il disavanzo emerso dal riaccertamento straordinario sarà oggetto di ripiano trentennale; d)- l'ente non ha costituito una quota di avanzo libero, poiché non ha mai applicato avanzo disponibile negli ultimi anni; e)- la contabilità interna prevede meccanismi che consentono di verificare la corrispondenza tra l'accertamento delle entrate a specifica destinazione e gli impegni di spesa; f)- non è stata adottata la determinazione sulla giacenza vincolata; g)- la drastica riduzione dei trasferimenti statali e regionali e il ritardo nell'erogazione degli stessi hanno reso indispensabile l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per soddisfare i creditori.

Le deduzioni del Comune confermano complessivamente la presenza di tutte le criticità concernenti gli equilibri di bilancio e i flussi di cassa; in particolare, emerge una costante crisi di liquidità, che nel medio e lungo periodo fa sorgere dubbi sulla reale sostenibilità delle spese e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Invero, l'anticipazione di tesoreria è divenuta per il Comune un permanente mezzo di finanziamento; per contro, nel vigente sistema essa dovrebbe soltanto fronteggiare nel breve periodo momentanei problemi di liquidità, sicché non può divenire una costante e prolungata modalità di finanziamento. Per raggiungere gli equilibri di bilancio, in sede di programmazione finanziaria il Comune dovrà tener conto della diminuzione dei trasferimenti e dovrà elaborare adeguate strategie di contenimento delle spese e di incremento della percentuale di riscossione delle entrate.

In merito al sesto motivo, il Comune ha sostenuto che è stata avviata la procedura per la riscossione coattiva degli importi per TARSU/TIA, mentre è stata intrapresa un'attività di recupero per Tosap ed IMU mediante l'adozione di atti di accertamento notificati nel 2015. Il Collegio ribadisce che l'amministrazione dovrà curare con maggiore solerzia l'accertamento dei tributi e delle entrate e la loro riscossione. Tale aspetto sarà oggetto di specifica verifica nei prossimi esercizi. La mancata repressione dell'evasione fiscale, oltretutto, può integrare eventualmente una responsabilità erariale.

In ordine al settimo punto, concernente i residui, il Comune ha affermato che: a)- i residui attivi del titolo III antecedenti al 2010 sono sensibilmente diminuiti nel 2015; b)- le



motivazioni sul mantenimento dei residui ex art. 228 TUEL non sono esaustive a causa dell'utilizzo di una modulistica generica; c)- le anomalie riscontrate dal collegio dei revisori in relazione al riaccertamento straordinario dei residui sono state regolarizzate a seguito di apposita conferenza di servizi con l'organo di revisione, alla quale hanno fatto seguito le determinazioni dirigenziali n. 8 e n. 9 del 25 gennaio 2016; d)- il fondo di svalutazione dei crediti è stato costituito per l'importo di euro 23.628; e)- l'aumento dei residui passivi è stato determinato principalmente sia da impegni assunti sul titolo II per lavori pubblici non ancora conclusi sia dall'importo dell'anticipazione non restituita alla fine del 2014.

Le affermazioni del Comune confermano complessivamente le criticità riguardanti l'accertamento e la gestione dei residui nel corso del 2014; l'espansione dei residui passivi, peraltro, dimostra una certa lacuna della programmazione finanziaria dell'ente. Si rinvia per il resto alle considerazioni sopra esposte nel secondo punto sul mantenimento dei residui attivi.

In merito all'ottavo motivo, il Comune ha ammesso il mancato rispetto sulla normativa relativa alla tempestività dei pagamenti, precisando che ciò è derivato dalla scarsa liquidità di cassa.

In ordine al nono punto, relativo al superamento dei limiti di spesa per incarichi e consulenze e per l'acquisto di mobili, l'amministrazione ha dedotto che: a)- gli incarichi affidati per consulenze ammontano soltanto ad euro 500, mentre gli altri importi (sino alla concorrenza di euro 46.223) si riferiscono ad incarichi tecnici per frazionamento di immobili (euro 12.000), per progettazione esecutiva (euro 1.338), per la progettazione per finanziamenti comunitari (euro 9.760), per la definizione delle pratiche di abusivismo edilizio (euro 10.000), per l'addetto stampa (euro 5.300), per la definizione delle pratiche del personale da collocare in quiescenza (euro 1.625), per la definizione delle misure correttive sul rendiconto dell'esercizio 2013 (euro 5.700); b)- non vi sarebbe stato quindi lo sfioramento del limite posto dall'art. 14 del decreto legge n. 66 del 2014; c)- la spesa per mobili destinati agli uffici è stata pari ad euro 4.939, mentre quella per mobili assegnati alle scuole è stata di euro 2.450 e la restante parte è stata impegnata per l'acquisto di beni strumentali (*software* e pc).

Con riferimento alle spese per consulenze, la Sezione osserva che l'ente non ha chiarito per quali ragioni gli incarichi professionali elencati in memoria non rientrerebbero tra le consulenze; oltretutto, desta perplessità l'affidamento di incarichi per attività -come la definizione di pratiche amministrative e la predisposizione di misure finanziarie correttive- che normalmente dovrebbero essere svolte dagli organi comunali. Pertanto, non solo in



memoria non viene fornita alcuna motivazione circa l'asserito rispetto del limite di spesa posto dall'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66 del 2014, ma soprattutto non pare che il Comune si sia effettivamente orientato nel senso della riduzione degli incarichi esterni e della valorizzazione delle professionalità interne, come invece viene richiesto dalla *ratio* dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010 e delle altre norme di *spending review*.

In ordine al decimo e all'undicesimo punto, che attengono agli organismi partecipati, l'amministrazione ha confermato che non è stato adottato il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014. Il Collegio rileva la persistenza di tale inadempimento, che, peraltro, era stato già accertato nella deliberazione n. 61/2016/INPR di questa Sezione. Va pure segnalato che non è stata redatta l'apposita nota informativa sui rapporti con le società partecipate, come prescritto dall'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012.

In merito al dodicesimo motivo, che riguarda le spese di personale, il Comune ha dedotto che: a)- non è stata effettuata alcuna assunzione, ma è stato reintegrato in servizio un funzionario di categoria D prima sospeso per cinque anni; b)- non vi è eccedenza di personale, perché la dotazione prevede 70 unità, sono in servizio 39 unità a tempo indeterminato e 32 a tempo determinato oltre al segretario generale; c)- i contratti a tempo determinato sono stati rinnovati grazie al finanziamento regionale; d)- la contrattazione integrativa rispetta il limite dell'anno 2010.

In via preliminare, la Sezione osserva che va prestata particolare attenzione al dimensionamento delle risorse umane, al fine di assicurare l'efficienza dell'apparato amministrativo e l'equilibrio finanziario, considerato che la spesa in questione, poiché è fissa, obbligatoria e costante, comporta l'irrigidimento del bilancio. Per contro, il Comune non ha adottato la deliberazione di ricognizione del personale prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non ha aggiornato il piano di riorganizzazione per il contenimento delle spese di personale.

Inoltre, con riferimento ai lavoratori precari, il Comune deve verificare non solo la possibilità legale delle proroghe, nel pieno rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, ma deve anche valutare la sostenibilità finanziaria e la corrispondenza delle proroghe alle esigenze di efficienza e di efficacia. Non risulta che tale valutazione ci sia stata nel 2014.

Occorre altresì constatare che, malgrado la cessazione di due unità di personale, l'importo del fondo per la contrattazione decentrata risulta invariato nel 2014; le risorse variabili di tale



fondo non sono state previste in relazione all'attivazione di nuovi servizi e all'incremento di quelli esistenti. Il Comune non ha dedotto alcunché in merito a tali profili.

In ordine al tredicesimo punto, l'amministrazione ha confermato che nel 2014 l'inventario non è stato aggiornato.

In merito ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali, oggetto del quattordicesimo motivo, il Comune si è limitato a precisare che nel corso del 2015 sono stati riconosciuti debiti per l'importo di euro 22.643. Il Collegio osserva che non è stata contestata la presenza di contenziosi per un ammontare complessivo di 1,3 milioni di euro circa. Non risulta, poi, che l'ente abbia costituito un apposito accantonamento a fine prudenziale, benché la soccombenza delle liti possa incidere in maniera negativa sugli equilibri.

La Sezione, infine, rileva che la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12 febbraio 2016 contiene misure correttive che solo in parte appaiono idonee al superamento dei rilievi esposti nella deliberazione n. 309/2015/PRSP.

Pertanto, in considerazione della gravità della situazione finanziaria del Comune, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3 TUEL, la Corte accerta le criticità sopra descritte, per le quali l'ente dovrà adottare entro sessanta giorni puntuali misure correttive e relazionare alla Sezione nei termini di legge per le necessarie verifiche.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana:

-accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti dal n. 1 al n. 14 e alle misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 309/2015/PRSP;

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata -ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Petrosino;

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deliberato in Palermo il 27 luglio 2016.

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)

DEPOSITARIO DI SEGRETERIA
il _____ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



11 OTT. 2016

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)